

AVANTI AL TRIBUNALE DI BARI
VERBALE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Il 14 del mese di Luglio dell'anno 2015, innanzi al Tribunale di Bari, è chiamata la causa iscritta al n. ...

Promossa da

Tizia, nata a ... il ... e residente in ... alla via ..., rappresentata e difesa dall'avv. ... , come da mandato a margine del ricorso ex art. 447 bis cpc, depositato in cancelleria

Contro

Caio, nato a ... il ... e residente in ..., rappresentato e difeso dall'avv. ..., come da mandato a margine della memoria difensiva depositata in data ...

Premesso che

- 1) In data 11.03.2015 Tizia notificava ricorso ex art. 447 bis cpc e pedissequo decreto di fissazione di udienza messo in data 24.02.2015, a Caio ove chiedeva all'on. Giudicante di provvedere, con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione, a:
 - a. Accertare, dichiarare e statuire che Caio non ha titolo per l'occupazione dell'unità immobiliare de qua e, per l'effetto, ordinare e condannare quest'ultimo di rilasciarla immediatamente libera da persone e cose nella disponibilità del ricorrente;
 - b. Condannare Caio al pagamento delle indennità di occupazione dal dì del dovuto fino all'effettivo rilascio, oltre interessi delle singole scadenze sino al soddisfo;
 - c. Con riserva di ulteriormente agire per ottenere risarcimento dei danni che Caio abbia eventualmente cagionato all'immobile;
 - d. In ogni caso condannare Caio al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio;
- 2) Si costituiva con memoria difensiva ex art. 416 cpc Caio il quale impugnava e contestava la domanda avversa sia in fatto che in diritto chiedendone il rigetto;
- 3) Il 14.04.2015, udienza di prima comparizione, a seguito di discussione orale, le parti di comune accordo chiedevano all'On. Giudicante un mero rinvio al fine di definire transattivamente la questione insorta;
- 4) Il giudice, preso atto di quanto richiesto, rinviava la causa all'udienza del 14.07.2015 per esperire il tentativo di bonario componimento della lite sopra detta;

5) Considerato ogni quanto sopra, le parti al fine di evitare l'alea del giudizio ad oggi pendente ed ulteriore aggravio di spese, per puro scopo conciliativo, senza per questo l'una parte volere addivenire a riconoscere le ragioni dell'altra come fondate, hanno deciso di definire transattivamente, come in effetti definiscono, dinanzi all'On.le Giudicante il giudizio pendente, alle condizioni tutte che seguono da considerarsi essenziali ed inderogabili:

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;

ART. 2

Caio si impegna a rilasciare l'immobile sito nella periferia del comune di ... (meglio individuato e descritto nel ricorso introduttivo) di proprietà di Tizia, libero e sgombro da persone e cose entro e non oltre la data del 30.09.2015;

ART. 3

Caio rinuncia altresì ad ogni e qualsivoglia diritto, ragione, pretesa od azione dedotta e non dedotta nel corso del presente giudizio, di pendente conseguenza e connessa alle causali di cui in premessa senza che più nulla egli abbia a pretendere nei confronti di Tizia a qualsiasi titolo e/o ragione;

ART. 4

Tizia, dal canto suo, accetta i termini dell'accordo in parole rinunciando ad ogni sua pretesa avanzata con il ricorso ex art. 447 cpc. Notificato in data 11.03.2015 nonché alla corresponsione dell'indennità di occupazione richiesta, sempre subordinando il tutto all'effettivo e concreto rilascio dell'immobile in parola;

ART. 5

Parte ricorrente e resistente, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiarano che ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 185 cpc, il presente verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo;

ART. 6

Pertanto, nell'ipotesi in cui Caio non provveda al rilascio dell'immobile secondo i termini di cui al punto sub 2., la presente transazione costituirà per Tizia titolo esecutivo idoneo ad ottenere il rilascio dell'immobile di proprietà.

Tizia, inoltre, nell'ipotesi di inadempimento da parte di Caio alle obbligazioni assunte con la presente conciliazione, si riterrà libera di agire per ottenere il risarcimento del danno subito;

ART. 7

Le spese e competenze legali relative alla controversia, nonché le spese del presente atto, si intendono integralmente compensate tra Tizia e Caio;

ART. 8

Le parti si dichiarano soddisfatte dell'accordo raggiunto e con l'esatto adempimento di tutte le condizioni inderogabili ed indefettibili del presente atto, dichiarano non avere più pretese l'una nei confronti dell'altra rilasciandone pertanto reciproca quietanza;

ART. 9

Il presente atto di transazione viene inoltre sottoscritto dai rispettivi legali delle parti ad espressa rinuncia al vincolo di solidarietà ex art. 68 L.P.